

ALLEGATO B) N. 108237/38945 REP. G.B. CALINI

STATUTO

TITOLO I

Costituzione– Sede– Durata– Scopi

Art. 1

1.E' costituita una Associazione di Produttori Agricoli con la denominazione: "CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" detto anche "CONDIFESA LOMBARDIANOR-EST" da potersi usare indifferentemente con pari importanza con sede in Brescia (BS), di seguito anche "Consorzio".

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Il Consorzio può operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3

1. Il Consorzio, senza fini di lucro, è riconosciuto in data 30.12.1975 con Decreto Ministeriale n. 2721 iscritto nel REA della CCIAA di Brescia al n. 450156 e al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private n. 553.

2. Il Consorzio ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo a tutela del reddito degli imprenditori agricoli associati.

3. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività e iniziative finalizzate alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

4. In particolare il Consorzio, in conformità alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statutarie può stipulare polizze assicurative, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci per il raggiungimento dello scopo sociale, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria; istituire fondi di mutualità e partecipare ad iniziative mutualistiche di livello regionale o nazionale; elaborare studi e progetti tesi all'innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche; svolgere attività di ricerca fondamentale o di sviluppo sperimentale e diffonderne i risultati mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; perseguire scopi di sviluppo agricolo e forestale; realizzare iniziative editoriali anche con strumenti digitali nell'ambito dell'oggetto sociale; realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. Il Consorzio per il raggiungimento dello scopo sociale aderisce ad ASNACODI.

Art. 4

Il Consorzio può partecipare a società ed Enti e Cooperative le cui finalità possano concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali. Il Consorzio

può inoltre compiere, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente, le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

Ha, altresì, la facoltà di fondersi con analoghi Organismi aventi le stesse finalità.

TITOLO 2

Soci

Art. 5

1. Possono essere soci gli imprenditori agricoli, in forma singola o societaria, conduttori di imprese agricole.
2. Possono, altresì, essere soci, Enti, Società, Cooperative, Associazioni, Consorzi, in grado di concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento degli scopi statuari, con solo elettorato attivo.

Art. 6

1. L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di cui all'art. 1 del Regolamento.
2. Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
 - a) impegno al versamento dei contributi di ammissione nella misura determinata dall'Assemblea con un minimo di euro 10 (dieci)
 - b) impegno al versamento dei contributi associativi nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - c) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12;
 - d) autorizzare il Consorzio irrevocabilmente, nei casi di insolvenza del Socio nel pagamento dei contributi dovuti al consorzio stesso, a richiedere alla Società assicuratrice, contraente della polizza collettiva stipulata dal Consorzio cui il socio abbia aderito, il versamento presso il Consorzio, con pieno effetto liberatorio, dell'importo dell'indennizzo dovuto fino alla concorrenza del credito del Consorzio nei confronti del Socio.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
4. Il Socio è obbligato a comunicare al consorzio entro il 28 febbraio di ogni anno le variazioni dei dati anagrafici indicati nella domanda di ammissione.

Art. 7

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo del contributo di ammissione nella misura determinata dall'assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione a pena di inefficacia dalla data del provvedimento medesimo.

2. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili in nessun caso.

Art. 9

Nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e presentino la relativa domanda corredata dalla documentazione prevista dal precedente art. 6, escluso il punto 1, entro centoventi giorni dall'apertura della successione tramite un loro rappresentante.

Gli eredi sono comunque tenuti in solido al pagamento di tutte le somme dovute al consorzio dal loro dante causa.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, si perde la qualità di socio:

- a) per recesso. La relativa comunicazione è inviata con PEC al Consiglio di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato, fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto;
- b) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione o per non aver partecipato per almeno due anni consecutivi alle iniziative, di difesa attiva o passiva o mutualistica, realizzate dal consorzio. Il Socio è obbligato a comunicare immediatamente per iscritto PEC o mail la perdita dei requisiti e documentarla in modo esauriente al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato. In entrambe le ipotesi resta fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
- c) per morte. Il rapporto associativo può continuare ai sensi del precedente art. 9;
- d) per scioglimento, in caso di enti e società, che va comunicato al consorzio entro trenta giorni, fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.

Art. 11

1. Il socio perde la qualifica per esclusione nel caso in cui:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) non adempia gli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale al Consorzio;
 - c) per quattro esercizi consecutivi non provveda al pagamento dei contributi consortili;
 - d) non osservi le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio,
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e comunicata con PEC all'interessato.

TITOLO 3

Regolamenti

Art. 12

Con regolamenti, approvati dall'Assemblea a norma dell'art. 20, sono stabilite, in particolare, le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio, le modalità di votazione delle assemblee, le sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi da parte dei soci.

TITOLO 4

Patrimonio sociale– Bilancio

Art. 13

Il patrimonio è costituito da:

- a) fondo di dotazione iniziale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) regolarmente versato;
- b) contributi di ammissione;
- c) eventuali avanzi di gestione;
- d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
- e) eventuali fondi di mutualizzazione, oggetto di contabilità separata secondo le norme vigenti;
- f) beni mobili e immobili.

Art. 14

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi versati dai soci;

- b) eventuali contributi pubblici;
- c) eventuali altre entrate.

Art. 15

1. Il patrimonio non è divisibile tra i soci ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul patrimonio medesimo
2. Nel caso di recesso o di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso accresce il patrimonio consortile.

Art. 16

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti sulla base dei principi contabili italiani predisposti dall'organismo italiano di contabilità (O.I.C.), secondo le raccomandazioni del CNDCEC (Commissione Aziende Non Profit) per la rappresentazione dei dati di sintesi degli enti non profit e secondo le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.
3. Il Consorzio adotta una contabilità separata per i contributi associativi e pubblici per ciascun fondo di mutualizzazione, ai sensi delle norme vigenti.
4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea generale, presso la sede del Consorzio. Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo d'esercizio.
5. Non saranno comunque distribuiti fra i soci avanzi di gestione o contributi versati.
6. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili e non sono mai distribuibili.

TITOLO 5

Organi sociali

Art. 17

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza.

Art. 18

1. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea è convocata, presso la sede legale o altrove nel territorio lombardo secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dell'organo di controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli

stessi.

4. La convocazione è inviata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, con preavviso di almeno 8 giorni rispetto al giorno fissato per la prima adunanza. La convocazione è altresì affissa nella sede del Consorzio nonché nelle sedi operative territoriali negli otto giorni che precedono l'Assemblea.

5. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

6. Alle riunioni dell'Assemblea generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di convocare assemblee parziali, stabilendone il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci. Le assemblee parziali eleggono i delegati che parteciperanno a tutte le assemblee generali che saranno convocate nell'anno, salvo che per quelle di modifica dello statuto o per lo scioglimento del Consorzio e relativa devoluzione del patrimonio, per le quali dovranno comunque essere convocati specificamente.

2. Le Assemblee Parziali sono convocate, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente o da chi ne esercita le funzioni, a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo anche telematico, indirizzata a ciascun socio, con preavviso di almeno 8 giorni rispetto al giorno fissato per le rispettive adunanze. L'avviso viene, altresì, affisso nella sede del Consorzio nonché nelle sedi operative territoriali negli otto giorni che precedono ciascuna assemblea parziale. L'avviso di convocazione contiene all'ordine del giorno la trattazione delle materie oggetto dell'assemblea generale e la nomina dei delegati.

3. Ogni Socio ha diritto ad un voto; ogni socio può essere portatore al massimo di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione. Non può essere conferita delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti del Consorzio.

4. Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente o da un suo delegato, eleggono con il sistema proporzionale un delegato - ogni 10 voti dei soci intervenuti in persona o per delega. Non possono essere eletti i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti del Consorzio.

5. L'Assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Art. 20

1. Ciascun socio o delegato ha diritto ad un voto.

2. Il socio - assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio - mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci ed ogni delegato all'Assemblea generale non può -concedere ad altri delegati la delega per partecipare all'Assemblea Generale.

3. Qualora siano stati eletti i delegati, la convocazione dell'Assemblea generale avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione presso il domicilio dei delegati risultante

dal libro soci, tramite PEC o altro strumento anche telematico idoneo ad attestarne la ricezione.

4. L'Assemblea generale o le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'Assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

6. L'Assemblea Generale sia Ordinaria sia Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal vice-Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'associazione o, in mancanza, la persona designata dall'Assemblea.

7. L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

9. Nelle assemblee generali straordinarie che devono deliberare sulle modifiche statutarie, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del Consorzio, il trasferimento di esso o sullo scioglimento del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie in adeguamento a normativa di Legge, l'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto per le Assemblee Ordinarie.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto - tempestivamente - su apposito registro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da notaio.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 21

1. L'assemblea generale deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci.

2. E' di competenza dell'assemblea generale ordinaria:

a) approvare il bilancio consuntivo redatto secondo le disposizioni delle normative vigenti

che sarà posto a disposizione dei soci almeno sette giorni prima della convocazione delle Assemblee parziali presso la sede del Consorzio. Laddove non siano previste le assemblee parziali, il bilancio sarà posto a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione della Assemblea Generale.

b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, dell'Organismo di Vigilanza, determinando gli emolumenti, nonché nominare il Presidente dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza;

c) determinare la quota di ammissione per i nuovi soci, la quota del contributo consortile annuale a carico dei soci non assicurati, le quote dei contributi consortili annui per la copertura degli oneri di funzionamento e per la copertura degli oneri connessi alle forme di difesa passiva e attiva prescelte;

d) determinare in merito ai programmi di assistenza tecnico-produttiva ed organizzativa rientranti tra quelli contemplati nell'art. 3;

e) deliberare la istituzione di fondi mutualistici, adottando il relativo regolamento di attuazione o deliberare di partecipare a iniziative mutualistiche di tipo associativo o delegare per le materie il consiglio di amministrazione conferendogli pieni poteri;

f) approvare i regolamenti di cui all'art. 12;

3. E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) deliberare le modificazioni dello statuto sociale;

b) deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione dei beni patrimoniali;

c) nominare i liquidatori stabilendone i poteri secondo le disposizioni attuative dell'art. 11 del Codice Civile.

Art. 22

1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.

2. In mancanza dei due, saranno presiedute da uno dei soci designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può anche essere non socio).

3. Quelle dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da Notaio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 23

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 19 membri nominati dall'Assemblea e dei quali almeno i 2/3 devono essere scelti fra i soci.

2. Qualora l'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di due terzi, alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, il restante terzo sarà attribuito alla lista o suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

3. Fra i candidati della stessa lista saranno nominati quelli che avranno riportato un maggior numero di voti preferenziali, senza preferenza in ordine della lista.

4. Gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più consiglieri, gli Amministratori che restano in carica provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

6. Qualora l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia avvenuta sulla base di liste presentate, subentrano i primi degli esclusi della lista di appartenenza, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

7. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice-Presidente.

8. E' incompatibile con l'esercizio delle funzioni di membro del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Controllo, dell'Organismo di Vigilanza lo svolgimento direttamente, o per interposta persona, dell'attività, sotto qualsiasi forma, di intermediario nel settore assicurativo anche da parte del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado.

Art.24

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi utile o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dall'Organo di Controllo;

2. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o mail certificata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno un giorno prima.

3. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti e normalmente avvengono per alzata di mano.

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità comporta la riezione della proposta.

5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, è assente per più di 3 (tre) sedute consecutive decade dal mandato. La decadenza è comunicata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata.

Art.25

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà, quindi, compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione e finanziarie che comunque rientrino negli scopi consorziali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

Art.26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale, rappresenta il Consorzio giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanza liberatoria.

2. Spetta al Presidente di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ai fini dello svolgimento delle attività associative, provvedere alla convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea in casi di necessità e urgenza, di promuovere le azioni davanti alla Autorità Giudiziaria od Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

3. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente od, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.

Art.27

1. Il Collegio Sindacale detto anche Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei soci anche in forma monocratica. In caso di organo monocratico il soggetto è nominato all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI.
2. Nell'ipotesi di organo collegiale si compone complessivamente di tre membri effettivi e di due supplenti, anche non soci iscritti all'Albo dei Revisori legali, eletti dall'Assemblea.
3. L'assemblea nomina il Presidente dell'Organo di Controllo all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI.
4. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. L'emolumento dei membri dell'Organo di Controllo viene fissato dall'assemblea prima della loro nomina.
6. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età; l'Assemblea generale successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa l'organo di controllo, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea generale per l'integrazione dell'organo.
7. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in applicazione dei Principi Contabili Italiani predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), secondo le Raccomandazioni del CNDCEC (Commissione Aziende Non Profit), per la rappresentazione dei dati di sintesi degli Enti Non Profit e secondo le Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit ed oltre alle verifiche trimestrali redige la relazione sul bilancio e sulla rendicontazione dei fondi mutualistici.
8. L'organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art.28

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei provvedimenti emessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Lombardia, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento.

Art.29

1. L'Associazione adotta il Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) di cui al decreto legislativo 8/6/2001 n. 231 e s.m.i.
2. È istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione.
3. L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno all'ASNACODI. È composto da 1 a 3 membri, nominati dall'Assemblea dei Soci del Consorzio di cui uno nominato all'interno di una rosa di professionisti indicato dall'ASNACODI. I membri dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo.
4. L'O.d.V. si riunisce tutte le volte che sia reputato necessario e comunque almeno una volta all'anno per redigere la relazione al Consiglio di Amministrazione; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e

sottoscritto dagli intervenuti.

5. In un'ottica di condivisione dei risultati con gli altri Organismi di Controllo, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ASNACODI ha la facoltà di richiedere specifici rapporti e/o riepiloghi al Presidente dell'O.d.V. del Consorzio, per la valutazione sistemica di disapplicazioni e violazioni del Modello Organizzativo da sottoporre al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo di ASNACODI.

6. Per tutto quanto non previsto, si rinvia al modello di organizzazione e gestione adottato (MOG).

Art.30

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, il quale è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale e, in particolare, svolge i seguenti compiti: dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le indicazioni del Presidente; dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede; ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l'organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni del personale e propone l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari; ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'organizzazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c.; partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.

2. La nomina a Direttore è incompatibile con le attività dirette o indirette nel settore delle assicurazioni.

Art.31

1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto ad ASNACODI in quanto Associazione con finalità analoghe.

2. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati.

TITOLO 6

Riscossione dei contributi consortili

Art.32

La riscossione delle quote e dei contributi può essere effettuata con ruoli esattoriali autocertificati o con procedura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Titolo 7

Disposizioni generali e transitorie

Art.33

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo fra i primi due o, in caso di mancato accordo, dalla Camera di Commercio di Brescia su istanza della parte più diligente.

2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite

3. L'arbitrato ha sede a Brescia. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria

costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

4. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Art.34

Al Condifesa si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

f.to Giacomo Lussignoli

f.to Giovanni Battista Calini